



AREA AZIENDALE - FISCALE

Dott. Gianluigi Cirilli - Dottore Commercialista
Dott.ssa Paola Morelli - Dottore Commercialista
Dott.ssa Giada Maistro - Dottore Commercialista

AREA CONSULENZA DEL LAVORO

Rag. Francesco Cirilli - Consulente del Lavoro

Padova, 30 ottobre 2023

A TUTTI I CLIENTI
LORO SEDI

Oggetto: **La comunicazione al Registro dei Titolari Effettivi.**

1. Il Registro dei Titolari Effettivi

Il 4 luglio 2017 è entrato in vigore il Decreto n.90, con il quale è stata recepita anche in Italia la IV Direttiva Antiriciclaggio, che ha istituito il c.d. Registro dei Titolari Effettivi.

In data 09 ottobre 2023 è stato pubblicato l'ultimo dei decreti attraverso il quale, quello che oggi è denominato il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, è stata attestata la piena operatività del Registro.

Detto registro, composto da due sezioni (una ordinaria e una speciale), accoglie i dati dei titolari effettivi (persona fisica o persone fisiche, diverse dal cliente, nell'interesse della quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto continuativo è instaurato, la prestazione professionale è resa o l'operazione è eseguita) delle imprese dotate di personalità giuridica (SRL, SPA, SAPA e COOPERATIVE), nonché delle persone giuridiche private tenute all'iscrizione al registro delle persone giuridiche private di cui al DPR 361/2000 (Fondazioni, Associazioni, e Citati) nonché dei TRUST produttivi di effetti giuridici rilevanti e istituti affini.

A tal fine, i legali rappresentanti delle entità giuridiche sopra richiamate devono comunicare (per via esclusivamente telematica) le informazioni attinenti alla propria titolarità effettiva affinché vengano pubblicate nel Registro in commento.

2. La Comunicazione

Pertanto, **ENTRO IL GIORNO 11 DICEMBRE 2023** (11 dicembre considerato che il giorno 8 dicembre è festivo)

1. gli amministratori (legali rappresentanti) delle SRL, SPA, SAPA, COOPERATIVE
2. i fondatori delle Associazioni riconosciute e Fondazioni;
3. i fiduciari dei TRUST

dovranno procedere alla trasmissione telematica della comunicazione.

Si fa presente che oltre alla comunicazione iniziale necessaria per popolare il registro dei Titolari effettivi, sarà necessario:

- (i) comunicare ogni variazione successiva dei dati comunicati (entro 30 giorni dal compimento dell'atto che dà luogo alla variazione);
- (ii) confermare annualmente i dati comunicati (entro 12 mesi dalla prima comunicazione oppure dalla comunicazione dell'ultima variazione o ultima conferma).

3. La Pratica

La pratica dovrà essere inviata attraverso la Comunicazione Unica tramite l'ambiente di DIRE (o software di terze parti) esclusivamente con nuovo modello base TE.

Non è prevista la possibilità di delegare l'adempimento a un professionista, per cui i soggetti obbligati





dovranno munirsi, ove già non la possiedano, di firma digitale e, eventualmente, di ambiente (account) DIRE e Telemaco.

Premesso quindi che la firma del modello TE dovrà essere fatta unicamente con la firma digitale del legale rappresentante della società, lo studio potrà materialmente inviare la pratica in qualità di intermediario.

4. Il Contenuto della comunicazione

Con la pratica bisognerà comunicare:

- a) i dati anagrafici dei titolari effettivi (nome, cognome, luogo e data di nascita; codice fiscale, residenza o domicilio, cittadinanza)
- b) l'eventuale opzione per limitare l'accesso alle informazioni ai terzi. In quest'ultimo caso dovrà essere indicato un indirizzo PEC sul quale ricevere le comunicazioni di richiesta di accesso.

Si fa presente che la richiesta di limitazione d'accesso potrà essere richiesta soltanto in presenza di motivi soggettivi (il titolare effettivo è persona incapace o minorenni) oppure di motivi di carattere eccezionale (ossia quando in seguito alla pubblicazione dei dati del titolare effettivo si potrebbero generare rischi di frode, rapimento, ricatto, estorsione, violenza o intimidazione).

Oltre a dette informazioni, le **imprese dotate di personalità giuridica** dovranno comunicare anche:

- 1) entità della partecipazione al capitale sociale del titolare effettivo;
- 2) le modalità di esercizio del controllo nel caso in cui non sussistesse la condizione di partecipazione di cui al punto 1)

5. Le Sanzioni

Nel caso di omessa o ritardata comunicazione dei dati richiesti risulterà applicabile la sanzione amministrativa di cui all'art. 2630 cc che prevede un ammenda pecuniaria che va da un minimo di Euro 103 ad un massimo di Euro 1.032.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 della Legge 689/1991 la sanzione sarà applicata ad ogni membro del Cda e se la società è dotata di collegio sindacale anche su ciascun sindaco.

Ci sentiamo in dovere di raccomandare la massima attenzione nell'assolvimento di detta comunicazione in quanto trattandosi di autodichiarazione resa ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del DPR 445/2000, in caso di comunicazioni mendaci si rende applicabile l'art. 495 c.p. che prevede la reclusione da uno a sei anni.

A ciò si aggiunge la sanzione prevista dall'art.55 co.3 del D.Lgs 231/07 (decreto antiriciclaggio) che punisce, salvo il caso non costituisca più grave reato, chiunque essendo obbligato a fornire i dati e le informazioni necessarie ad assolvere l'obbligo di adeguata verifica, fornisce dati non veritieri o falsi con la reclusione dai 6 mesi ai 3 anni e con la multa da 10.000 euro a 30.000 euro.

Lo Studio è a disposizione dei clienti che avessero bisogno di consulenza specifica in materia e/o di assistenza tecnica per la trasmissione della pratica.

Cordiali saluti.

Studio Cirilli